

Agente Solo

Onde evitare inutili polemiche e controversie tra personale in esercizio e quadri aziendali, cerchiamo di dare ulteriore chiarezza, a quella luce, a volte oscurata da polemiche che si muovono con effetto domino, su quanto riguarda il POSTO DEL CAPO TRENO & i COMPITI INERENTI ALLA SCORTA DEI TRENI CON MEZZI DI TRAZIONE AFFIDATI AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA.

il Posto del Capotreno

Allegato al volantino abbiamo riassunto l'estratto degli Art. 32 della P.G.O.S., dell'Art.14 dell'I.S.P.A.T. e il Decreto N. 4/2009 del 18/05/2009, del direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, il quale modifica l'istruzione per il servizio del personale di accompagnamento dei treni "Art. 8 All. V I.S.P.A.T. Rotabili affidati ad un agente di condotta".

Una paginetta dalla quale traspare in maniera incontrovertibile che il posto del Capotreno, in caso di scorta a treni con mezzi di trazione affidati ad un solo agente di condotta, è quello del secondo agente in cabina di guida.

Attenzione, però, il fatto di avere come posto assegnato lo stesso che occupa nell'equipaggio ad Agente Unico, non significa che, nei treni ad Agente Solo, egli continui ad avere gli stessi compiti, le medesime responsabilità e uguali doveri.

Infatti, in quest'ultimo caso, il posto in cabina di guida, deve essere occupato dal Capotreno solo nel caso in cui dovesse compilare o consultare della documentazione di servizio, per tutto il resto del servizio, invece, è tenuto a svolgere le incombenze di sua spettanza su tutto il convoglio, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente riguardante la circolazione dei treni.

Rimane inteso che, qualora si presentino condizioni di degrado degli obblighi di sicurezza previsti per quel tipo di equipaggio di condotta, il Capotreno è tenuto a prendere posto in cabina di guida in maniera continuativa, per svolgere i compiti di secondo agente di condotta.